



COMUNE DI SENERCHIA

Provincia di Avellino

C.A.P. 83050 Via Castagni Tel 0827-57031- fax 0827-57015

e-mail: info@comune.senerchia.av.it

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 17 Del 21-04-2017

Oggetto: approvazione aliquota componente TASI (tributi servizi indivisibili) anno 2017. Conferma aliquota.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventuno**, del mese di **aprile**, alle ore **17:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, con la presenza all'appello nominale dei seguenti Consiglieri:

GRILLO BENIAMINO	P	VECE MARTINO	P
VECE GIULIO	P	SESSA ANTONIO	P
FAIA FERDINANDO	P	MAZZONE CLAUDIO	P
RAIMONDO MICHELE	P	TRIMARCO PIETRO	P
GASPARRO DONATO	P	FAMIGLIETTI STEFANO	P
DE VITA VITO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale, **LARDO LIVIA**.

Il Presidente, **FAIA FERDINANDO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Il Consigliere Famiglietti, presenta e consegna al Segretario Comunale, una questione pregiudiziale che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato A).

Il Presidente pone ai voti la questione pregiudiziale presentata dal Consigliere Famiglietti, che dà il seguente risultato : Favorevoli 3 (Mazzone, Trimarco, Famiglietti), Contrari 8.

La questione pregiudiziale è respinta.

Il Presidente apre la discussione.

Interviene il Sindaco, il quale illustra il presente argomento, affermando l'invarianza, rispetto al 2016, dell'aliquota per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), per l'anno 2017.-

Il Consigliere Mazzone afferma che questa tassa dovrebbe essere eliminata, perché i servizi comunali non vengono resi e i soldi incassati, non vengono spesi nella maniera giusta.

Interviene il Consigliere Vece Giulio il quale afferma che la TASI viene spesa in modo giusto e oculato. L'argomento è meritevole di approvazione perché Senerchia è il fiore all'occhiello della Valle del Sele.

Si apre un ampio dibattito, a seguito del quale, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera agli atti del Consiglio.

Il Consigliere Mazzone esprime la seguente dichiarazione di voto : “ siamo contrari a questa delibera, perché riteniamo le percentuali proposte esose e non congrue all'erogazione dei servizi che competono al nostro Ente comunale, come dimostrato dai frequenti black-out”.

Il Consigliere Gasparro esprime la seguente dichiarazione di voto: “ si vota in maniera favorevole alla proposta, perché i servizi erogati ai senerchiesi, sono immediati e rispondenti alle effettive necessità del paese, e vedono l'Amministrazione Comunale, nelle persone dei Consiglieri e Assessori, continuamente impegnati a raggiungere quegli obiettivi. Inoltre l'aliquota viene stabilita anche dai tecnici, che inducono a dare risposte alle esigenze di bilancio”.

Il gruppo di minoranza, chiede la votazione per appello nominale.

Il Segretario procede alla votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato :

Grillo	SI
Vece G.	SI
Faia	SI
Raimondo	SI
Gasparro	SI
De Vita	SI
Vece M.	SI
Sessa	SI
Mazzone	NO
Trimarco	NO
Famiglietti	NO

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- con deliberazione consiliare n. 43 del 15-07-2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18-05-2016 si è proceduto a determinare le aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 21-04-2017 COMUNE DI SENERCHIA

VISTO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO

L'art.1 comma 42 della Legge n. 232/2016 con il quale viene prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali per l'anno 2017, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.1 comma 639 della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che con la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 18-05-2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l'anno 2016 nel seguente modo:

- 1) **Aliquota 2 (DUE) per mille** per abitazione principale intendendo come tale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- 2) **Aliquota 2 (DUE) per mille** per le pertinenze dell'abitazione principale intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C6 (garage), e C7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale.
- 3) **Aliquota 1 (UNO) per mille** per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L n. 557/1993.
- 4) **Aliquota 1,60 (UNOVIRGOLASESSANTA) per mille** per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree scoperte nonché edificabili a qualsiasi uso adibiti e fabbricati di categoria D;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 21-04-2017 COMUNE DI SENERCHIA

con la votazione prima riportata,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare per l'anno 2017 le aliquote già vigenti per l'anno 2016 per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) in premessa specificate;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
4. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998;
5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con voti Favorevoli 8 – Contrari 3 (Mazzone, Trimarco, Famiglietti).

Approvato e sottoscritto.

Presidente
F.to FAIA FERDINANDO

Segretario Comunale
F.to LARDO LIVIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito del Comune e affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 12-05-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L.;

Dalla Residenza comunale, li 12-05-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to SESSA ANGELOMICHELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio On Line del sito del comune il giorno 12-05-2017 al numero 198 per rimanervi quindici giorni consecutivi;

Segretario Comunale
F.to LARDO LIVIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 12-05-2017

Segretario Comunale
LARDO LIVIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Segretario Comunale
F.to LARDO LIVIA